

PROVINCIA DI ROVIGO
Assessorato alla Pesca

Regolamento per l'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Provincia di Rovigo previsto dall'art. 4 della Legge Regionale 28 Aprile 1998, n. 19 avente ad oggetto: "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto".

Regolamento approvato dal Consiglio Provinciale di Rovigo con provvedimento n. 93/33474 del 27 Novembre 1998 come modificato dal successivo provvedimento conciliare n. 2/4149 del 10 Febbraio 1999.

SOMMARIO

TITOLO I:

Disposizioni generali (Artt. 1,2,3,4)

TITOLO II:

Norme per l'esercizio della pesca (Artt. 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14)

TITOLO III:

Esercizio della pesca dilettantistico-sportiva e di professione nel fiume Po e sue diramazioni (Artt. 15,16,17,18)

TITOLO IV:

Esercizio della pesca dilettantistico-sportiva e di professione nella zona ciprinicola (**zona B**) con esclusione del fiume Po e sue diramazioni (Artt. 19,20,21)

TITOLO V:

Esercizio della pesca dilettantistico-sportiva e di professione nella zona salmastra (**Zona C**) con esclusione del fiume Po e sue diramazioni (Artt. 22,23,24,25,26,27)

TITOLO VI:

Norme di tutela e salvaguardia della fauna ittica (Artt. 28,29,30,31,32,33)

TITOLO VII:

Attività di acquacoltura e piscicoltura (Artt. 34,35,36,37)

TITOLO VIII:

Attività varie (Artt. 38,39,40,41,42)

TITOLO IX:

Disposizioni varie (Artt. 43,44,45,46,47,48,49,50)

TITOLO X:

Sanzioni (Art. 51)

TITOLO XI:

Disposizioni finali (Art. 52)

TITOLO XII:

Note informative

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Attività di pesca

1. E' considerata attività di pesca ogni azione tesa alla cattura di specie ittiche e/o di molluschi.
2. L'esercizio della pesca è consentito nei modi, nei periodi e con gli attrezzi previsti nel presente regolamento.

Art. 2

Suddivisione delle acque interne

1. La Provincia di Rovigo, ai fini dell'esercizio della pesca, è suddivisa, così come stabilito all'art. 5, comma secondo, della Legge Regionale 28 Aprile 1998, n. 19, nelle seguenti zone:

Zona ciprinicola (**zona B**): comprende tutte le acque dai confini con le Province di Verona e Mantova a valle fino alla Strada Statale Romea;

Zona salmastra (**Zona C**): comprende tutte le acque poste a valle della Strada Statale Romea.

Art. 3

Classificazione delle acque

1. Agli effetti della pesca, le acque interne della Provincia di Rovigo ricomprese nella zona ciprinicola (**zona B**) e zona salmastra (**Zona C**), ai sensi dell'art. 5, secondo comma, della Legge Regionale 28 Aprile 1998, n. 19, sono così classificate:
a) acque principali

- b) acque secondarie
- c) acque marittime interne.

2. Sono principali le acque che, per la loro portata, vastità e condizioni biologiche, possono essere sfruttate ai fini della pesca in modo economicamente apprezzabile, anche con l'uso di reti e attrezzi a grande cattura.

3. Sono secondarie tutte le altre acque con esclusione di quelle marittime interne.

4. Sono acque marittime interne quelle delle lagune e dei bacini di acqua salmastra fino ai punti più foranei dei loro sbocchi in mare, appartenenti al demanio marittimo richiamato dall'art. 100, quarto comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 Luglio 1977, n. 616.

Art. 4 **Acque principali, secondarie e marittime interne**

1. Le acque interne della Provincia di Rovigo sono così individuate:

A - Acque principali:

- a) il fiume Po e tutte le sue diramazioni;
- b) il fiume Adige;
- c) il fiume Tartaro;
- d) il fiume Canalbianco;
- e) il fiume Po di Levante;
- f) il fiume Po di Brondolo;
- g) il canale di Loreo;
- h) il canale di adduzione acque salmastre alla Centrale termica Enel di Polesine Camerini dal ponte sulla strada di accesso alla centrale fino a 100 metri a valle della griglia di protezione posta all'ingresso del canale;
- i) canale di scarico acque salmastre dalla Centrale termica di Polesine Camerini da 50 metri a valle del ponte con paratoie di regolazione sino alla fine della massicciata presente in sponda idrografica sinistra.

B- Acque secondarie:

Sono secondarie tutte le acque interne della Provincia non elencate alla lettera A.

C- Acque marittime interne:

- a) laguna di Caleri;
- b) laguna di Levante (Marinetta) e Vallona;
- c) sacca di Barbamarco;
- d) sacca del Basson;
- e) sacca del Canarin;
- f) sacca ex isola di Bonelli-Levante denominata "Allagamento";
- g) sacca degli Scardovari, Bottonera;
- h) acque comprese fra il Po della Pila e la Busa di Tramontana;
- i) acque comprese tra la foce del Po di Goro e lo sbocco a mare del Po della Donzella comunicanti con il mare in località Bacucco.

Il confine tra acque demaniali marittime interne e acque di mare, ai soli fini della disciplina dell'esercizio della pesca, è costituito da una linea che, senza soluzioni di continuità, corre lungo la parte esterna degli scanni e dei lidi e ne congiunge i punti più foranei a partire dalla riva destra del fiume Adige fino alla riva sinistra del fiume Po di Goro. In particolare, la delimitazione della Sacca degli Scardovari e Bottonera è rappresentata dalla congiungente la testata della Barricata, sulla riva destra del Po di Tolle, e il faro di Goro, così come risultante dal Decreto della Capitaneria di Porto di Chioggia n. 14 del 12 Agosto 1970.

TITOLO II **NORME PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA**

Art. 5 **Misurazione della maglia delle reti**

1. La misurazione della maglia delle reti si effettua calcolando la distanza interna tra due nodi diagonalmente opposti. L'operazione va effettuata stirando la maglia sull'asse più lungo dello strumento bagnato e usato.

Art. 6 **Zone di divieto di pesca**

1. L'esercizio della pesca è vietato da sopra e sotto i ponti. L'esercizio della pesca è inoltre vietato a una distanza inferiore a mt. 20 - calcolati in linea d'aria a monte, a valle, di fronte e a tergo - dalle scale di monta dei pesci, dai graticci, dagli impianti idraulici, chiuse, idrovore, dalle tombinature adibite al passaggio delle acque di alimentazione, dagli sbocchi dei corsi d'acqua, dai ponti - anche se interrotti - e dalle relative arcate. La distanza da osservare non riguarda solo la posizione in cui si trova il pescatore ma anche quella dell'esca o dell'attrezzo in atto di pesca.

2. Il divieto di cui al primo comma, calcolato con le modalità ivi indicate, è esteso a mt. 40 dalle opere murarie di difesa delle strutture presenti sulle conche site sul fiume Canalbianco in località Arquà Polesine, Baricetta e Canda.

3. Il Presidente della Provincia ha facoltà di stabilire, per ragioni di pubblico interesse o per accertate situazioni di pericolo, zone di divieto di pesca non previste al primo e secondo comma oltretutto adottare norme più restrittive in rapporto alle distanze di cui ai commi primo e secondo.

4. Le disposizioni di cui al primo comma non si applicano alle persone disabili con permanente limitata capacità deambulatoria purché l'esercizio della pesca non costituisca pericolo per la circolazione stradale.

Art. 7 **Uso di esche e pasture**

1. E' consentito usare per la pesca esche naturali e artificiali escluse le uova di pesce o loro imitazioni, il sangue e i suoi derivati nonché le interiora di animali.

2. Per il periodo 15 Maggio - 30 Giugno è vietato l'uso e la detenzione sul luogo di pesca del mais, altre granaglie e loro derivati.

3. Ogni pescatore può detenere e usare, per giornata, non più di kg. 1 di larva di mosca carnaria nelle acque principali e non più di kg. 0,5 in quelle secondarie nonché kg. 2 di pastura a base di sostanze vegetali e animali nelle acque principali e kg. 1 nelle acque secondarie.

L'uso della larva di mosca carnaria è vietata nelle acque marittime interne.

L'uso del pesciolino vivo o morto è consentito esclusivamente con l'impiego delle seguenti specie: carassio, alborella, scardola, triotto e cobite. Per lo svolgimento di gare e manifestazioni di pesca sportiva, il supero dei quantitativi di esche e pasture consentite deve essere espressamente previsto nelle autorizzazioni.

4. E' vietata ogni forma di pasturazione, col sangue, con miscele contenenti sangue, con interiora di animali ovvero con qualsiasi sostanza atta a stordire i pesci.

5. Per la sola cattura del pesce siluro, in deroga al primo comma del presente articolo, il Dirigente responsabile del servizio può consentire l'uso di altri tipi di esca non previsti.

Art. 8 **Quantità di catture consentite al pescatore dilettante-sportivo**

1. Al pescatore dilettante-sportivo è consentita la cattura giornaliera di non più di kg. 5 di pesci, anche se di diversa specie, salvo il caso in cui tale limite venga superato dall'ultimo capo catturato. Nel fiume Adige è consentita una cattura giornaliera di un numero massimo di 5 capi di salmonidi e 2 temoli.

2. Non concorrono alla formazione del quantitativo di cui al primo comma le specie ittiche carassio, luccio perca e pesce siluro d'Europa per le quali sono consentite catture senza limite di numero e di peso. E' vietato reimmettere nell'ambiente acquatico i siluri, luccio perche e carassi catturati.

3. E' vietato abbandonare i pesci sulle rive dei corsi o specchi acquei o in prossimità del luogo di pesca.

E' inoltre vietato abbandonare sulle rive o gettare in acqua le larve di mosca carnaria e le esche eventualmente non utilizzate, abbandonare rifiuti di qualsiasi genere a terra, sulle rive o nelle immediate vicinanze del luogo di pesca nonché gettare rifiuti nelle acque.

E' vietato provocare dissestamenti agli argini, alle sponde e al cotico erboso delle rive dei canali o specchi acquei.

Art. 9 **Occupazione posto di pesca**

1. Ogni pescatore dilettante-sportivo non può occupare uno spazio acqueo superiore a mt. 20.

2. Il posto di pesca spetta al primo occupante. Eventuali altri pescatori sopraggiunti, qualora richiesto dal primo occupante, dovranno collocare i propri attrezzi di pesca, salvo le diverse disposizioni previste per l'uso del bilancino, ad una distanza di rispetto di almeno 15 metri calcolati in linea d'aria di fronte, a monte e a valle da uno dei galleggianti o altri strumenti di pesca consentiti già in acqua.

3. Le disposizioni di cui al secondo comma valgono anche per la pesca da barca o natante e per la gittata dell'esca in caso di pesca in movimento (pesca a spinning).

4. La distanza minima di rispetto tra due barche o natanti, qualora richiesta dal primo occupante, è fissata a mt. 50.

Art. 10 **Uso degli attrezzi**

1. Gli attrezzi da pesca devono essere usati secondo le modalità contenute nel presente regolamento. Qualora ciò non avvenga gli attrezzi possono essere sequestrati e successivamente confiscati con apposito provvedimento del Dirigente del servizio, ai sensi della Legge 24 Novembre 1981, n. 689, salvo l'obbligatorietà prevista al quarto comma dell'art. 33 della Legge 28 Aprile 1998, n. 19 relativamente alla applicazione delle sanzioni per il divieto di esercitare la pesca dei molluschi senza la prescritta autorizzazione.

2. Il soffermarsi lungo corsi o bacini d'acqua in possesso di attrezzi di pesca pronti per l'uso è considerato attività di pesca. Possono costituire oggetto di sequestro e confisca gli attrezzi di pesca tesi alla cattura di specie ittiche trovati in possesso di pescatori in zone in cui detti attrezzi non sono consentiti, non sono conformi a quelli stabiliti nel presente regolamento o diversi da quelli previsti dal tipo di licenza del possessore.

3. Tutti gli attrezzi per la pesca professionale collocati in acqua, qualora non usati dai pescatori al momento del controllo da parte del personale preposto alla vigilanza, devono recare un contrassegno riportante il numero della licenza di tipo "A" del pescatore titolare proprietario. Oltre a recare il contrassegno gli attrezzi devono essere segnalati in superficie a mezzo di galleggianti di color bianco.

4. Gli attrezzi di pesca, fermo restando in ogni caso il prioritario rispetto della sicurezza sulla navigabilità, non devono occupare più della metà dello specchio o del corso d'acqua in cui sono collocati.

5. Per la sola cattura del pesce siluro, il Dirigente responsabile del servizio può autorizzare a pescatori di professione o a titolari di concessioni rilasciate dalla Provincia l'uso di reti e/o attrezzi non previsti nel presente regolamento.

6. L'esercizio della pesca con canne in fibra di carbonio o in altro materiale conduttore di energia elettrica è vietato in prossimità delle linee elettriche aeree a distanze inferiori al doppio della lunghezza della canna. Le canne da pesca di cui sopra, durante gli spostamenti da un luogo di pesca ad un altro, devono essere smontate.*

7. Il Presidente della Provincia, per ragioni di tutela e salvaguardia del patrimonio ittico, può vietare o limitare l'uso degli attrezzi previsti sia per la pesca di professione che dilettantistico-sportiva.

* NOTA: A seguito di informazioni acquisite dall'ENEL - Divisione Distribuzione Esercizio di Mestre - con nota prot. UT/3219 del 25 Maggio 1999, considerato che la distanza minima di rispetto deve tenere conto anche della lenza in fase di lancio, si stabilisce che la pesca con canne in fibra di carbonio o di qualunque altro materiale costruite deve essere esercitata ad una distanza non inferiore a mt. 30 da linee elettriche aeree.

Art. 11 **Uso del guadino**

1. L'uso del guadino, con diametro massimo o lato massimo di cm. 80, è consentito esclusivamente quale attrezzo ausiliario per il recupero del pesce già catturato.

2. Per il recupero del pesce siluro è consentito l'uso del raffio.

Art. 12 **Tipi di pesca vietati**

1. E' sempre vietato l'esercizio della pesca con il sommovimento del fondo dei corsi o specchi acquei, la pesca a strappo con canna o lenza a mano munita di ancoretta o altro strumento e con l'impiego di fonti luminose quando queste ultime siano adoperate per attirare i pesci. E' inoltre vietata la pesca esercitata con le mani fatta eccezione per il caso previsto al settimo comma dell'art. 25.

2. E' vietato usare la dinamite o altro materiale esplosivo, tossico o inquinante come mezzo di uccisione o stordimento dei pesci. E' inoltre vietato l'uso della corrente elettrica fatta eccezione per il recupero degli animali acquatici in caso di asciutte complete o incomplete di bacini o corsi d'acqua ed in caso di pesca scientifica autorizzata.

3. E' vietato gettare o infondere nelle acque sostanze atte a intorpidire, stordire o uccidere la fauna ittica.

4. E' vietato l' esercizio della pesca in acque ghiacciate e durante l'asciutta artificiale completa o incompleta dei bacini o corsi d'acqua.

5. E' sempre vietato l'utilizzo delle reti per la pesca a strascico, l'esercizio della pesca con attrezzi diversi da quelli previsti nel presente regolamento ovvero con attrezzi di pesca aventi misure o usati con modalità non consentite dal presente regolamento.

Art. 13 **Orari di pesca**

1. L'esercizio della pesca dilettantistico-sportiva e professionale è consentita senza limitazioni di orario.

2. E' facoltà del Presidente della Provincia, per particolari tipi di pesca e/o per ragioni di pubblico interesse, limitare l'orario di pesca di cui al primo comma.

Art. 14 **Utilizzo imbarcazione** **nei corsi d'acqua consorziali**

1. L'uso dell'imbarcazione nei corsi d'acqua consorziali è consentito esclusivamente per i mezzi utilizzati dai Consorzi di Bonifica, per quelli utilizzati dal personale preposto alla vigilanza nonché dai pescatori di professione laddove l'esercizio della pesca professionale è consentito.

**TITOLO III
ESERCIZIO DELLA PESCA
DILETTANTISTICO-SPORTIVA E DI PROFESSIONE
NEL FIUME PO E SUE DIRAMAZIONI**

**Art. 15
Pesca nel fiume Po e sue diramazioni**

1. La pesca dilettantistico-sportiva e professionale nel fiume Po e sue diramazioni (Po di Goro, Po della Donzella o di Gnocca, Po delle Tolle e Busa del Bastimento, Po di Maistra, Po di Tramontana e Po di Scirocco), in attesa di promuovere le intese con le Regioni interessate volte ad uniformare la disciplina della pesca così stabilito dall'art. 3, terzo comma, della Legge Regionale 28 Aprile 1998, n. 19, può essere esercitata con gli attrezzi e le modalità indicate ai successivi articoli.

**Art. 16
Pesca dilettantistico-sportiva**

1. Il pescatore dilettante-sportivo, munito di licenza di tipo "B" "C" "D" o della autorizzazione di pesca rilasciata ai sensi dell'art. 10 della Legge Regionale 28 Aprile 1998, n. 19, con le limitazioni previste per i vari tipi di licenza o autorizzazione, può esercitare la pesca nel fiume Po e sue diramazioni in zona ciprinicola e in zona salmastra con i seguenti attrezzi ed alla seguenti condizioni:

- a) canna con o senza mulinello. E' consentito l'uso di un massimo di tre canne in zona ciprinicola (**zona B**) e di cinque canne in zona salmastra (**Zona C**). Per ciascuna canna possono essere usati non più di tre ami. Non possono essere usati ami ad "ancoretta" fatta eccezione per la pesca a "spinning";
- b) bilancino. Il lato massimo della rete non deve superare mt. 1,50 e la maglia non deve essere inferiore a mm. 40 nella zona ciprinicola (**zona B**) e a mm. 20 nella zona salmastra (**Zona C**). La maglia della rete nella zona salmastra (**Zona C**), per una superficie non superiore ad un terzo di quella totale, nella parte centrale può essere ridotta a mm. 12. L'uso dell'attrezzo è consentito con il solo supporto del palo di manovra. La distanza tra due bilancini contigui non può essere inferiore a mt. 20. L'uso dell'attrezzo è vietato nelle zone golenali;
- c) lenza a mano con uno o più ami (togna, bolentino). L'uso dell'attrezzo è consentito da barca o natante. Per ogni barca o natante è consentito l'utilizzo di un numero massimo di due lenze. Per tale tipo di pesca è consentito, laddove previsto, l'uso della barca o natante non ancorato, a motore spento, purché non costituisca pericolo per la navigazione;
- d) boccon o mazzacchera, per la pesca notturna delle anguille.

2. Fermo restando il rispetto delle norme sulla navigazione interna, la pesca da barca o natante, anche a motore purché fermo e ancorato, è consentita lungo il corso del fiume Po e sue diramazioni, dalla diramazione del Po di Goro, in Comune di Papozze, a valle. Per ogni barca o natante è consentito l'uso di un solo bilancino. L'esercizio della pesca da barca o natante è vietato nelle zone golenali.

3. E' vietato l'esercizio della pesca e l'ancoraggio della barca o natante a distanza inferiore a mt. 20 agli attrezzi professionali di pesca regolarmente segnalati e dagli impianti fissi di acquacoltura e piscicoltura autorizzati e regolarmente tabellati.

**Art. 17
Pesca di professione**

1. Il titolare di licenza di tipo "A" può esercitare la pesca nella zona ciprinicola e salmastra del fiume Po e sue diramazioni con i seguenti attrezzi ed alle seguenti condizioni:

- a) gli attrezzi di cui all'art. 16 con le modalità e le limitazioni ivi indicate;
- b) tremaglio. La maglia della rete non deve essere inferiore a mm. 52, la rete deve essere salpata da un solo lato, essendo vietato l'uso a strascico. La rete può essere a più maglie e con altezza da mt. 0,50 fino a mt. 4;
- c) bilancia. Il lato massimo della rete non deve superare mt. 4 e la maglia della rete non deve essere inferiore a mm. 60. La distanza tra due bilance non può essere inferiore a mt. 50. L'uso dell'attrezzo è vietato dal 1° Maggio al 31 Maggio;
- d) bertovello senza ali. Il diametro massimo della bocca non deve superare mt. 2. La misura delle maglie nella bocca non può essere inferiore a mm. 48 e nella coda mm. 20. Tra un insieme di bertovelli ed un altro deve intercorrere una distanza minima di mt. 50. La presenza di un insieme di bertovelli deve essere segnalata in superficie dal primo all'ultimo bertovello dell'insieme;
- e) bertovello con ali. Il diametro massimo della bocca non deve superare mt. 2, l'apertura complessiva delle due ali non deve superare la metà della larghezza del corso d'acqua e la maglia della rete nelle ali e nella bocca non deve essere inferiore a mm. 28. Le maglie nella coda non devono essere inferiori a mm. 20. Tra un insieme di bertovelli ed un altro deve intercorrere una distanza minima di mt. 50. La presenza di un insieme di bertovelli deve essere segnalata in superficie dal primo all'ultimo bertovello dell'insieme;
- f) vangaiola (negossa). L'apertura massima della bocca della rete non deve superare mt. 1,50 e la maglia della rete non deve essere inferiore a mm. 10. Può essere applicata la traversa in legno. L'uso dell'attrezzo è vietato dal 1° Maggio al 30 Giugno;
- g) corde armate denominate anche "parangali". L'attrezzo deve essere collocato sul fondo del corso d'acqua;
- h) nassa. Il diametro massimo di apertura della bocca non deve superare cm. 40, la distanza tra i vimini e/o le corde

metalliche non deve essere inferiore a mm. 5 e la maglia della rete nella bocca, sia per la nassa di vimini che di metallo, non deve essere inferiore a mm. 20;

i) rete da pescetti a sacco, senza cogolo. La maglia della rete non deve essere inferiore a mm. 12 e la rete non deve superare la metà del corso d'acqua; l'uso dell'attrezzo è vietato dal 1° Marzo al 30 Settembre;

l) rete da imbrocco o barracuda. La maglia della rete non deve essere inferiore a mm. 52 e la rete non deve superare la metà del corso d'acqua;

m) reti da posta stagionali. L'uso delle reti è consentito dal 1° Ottobre al 15 Gennaio ai titolari di licenza di tipo "A". Al fine di garantire la navigabilità, le reti devono essere collocate a distanza di almeno mt. 100 l'una dall'altra. La maglia della rete non deve essere inferiore a mm. 32 nelle ali, a mm. 28 nella bocca e a mm. 20 nella coda. Durante il periodo di pesca le reti devono essere ripulite frequentemente per evitare che costituiscano ostacolo al movimento dell'acqua.

2. Il titolare di licenza di tipo "A", per la posa ed il recupero delle reti e attrezzi di pesca consentiti nonché del pescato, può usare l'imbarcazione anche non ancorata.

3. Tutti gli attrezzi lasciati incustoditi devono essere contrassegnati e segnalati in superficie come previsto al terzo comma dell'art. 10 del presente regolamento.

4. E' vietato trasportare a bordo delle imbarcazioni attrezzi di pesca non consentiti.

5. I titolari di concessioni a scopo di acquacoltura e piscicoltura possono adoperare all'interno delle concessioni attrezzi anche diversi e non previsti nel presente regolamento previa autorizzazione della Provincia finalizzata all'accertamento della non dannosità al bene concesso.

Art. 18 **Disposizioni varie**

1. L'esercizio della pesca nel fiume Po e sue diramazioni è subordinato, in quanto compatibili, al rispetto delle norme di carattere generale previste al Titolo II del presente regolamento.

2. L'esercizio della pesca subacquea nelle acque del fiume Po e sue diramazioni è vietato.

TITOLO IV **ESERCIZIO DELLA PESCA DILETTANTISTICO-SPORTIVA E DI PROFESSIONE NELLA ZONA CIPRINICOLA (zona B)** **(con esclusione dei Fiume Po e sue diramazioni)**

Art. 19 **Esercizio della pesca dilettantistico-sportiva**

1. Il pescatore dilettante-sportivo, munito di licenza di tipo "B" "C" "D" o della autorizzazione di pesca rilasciata ai sensi dell'art. 10 della Legge Regionale 28 aprile 1998, n. 19, con le limitazioni previste per i vari tipi di licenza o autorizzazione, può esercitare la pesca in zona ciprinicola con i seguenti attrezzi ed alle seguenti condizioni:

a) canna con o senza mulinello. E' consentito l'uso di un massimo di tre canne, con non più di tre ami per ciascuna canna. Non possono essere usati ami ad "ancoretta" fatta eccezione per la pesca a "spinning";

b) bilancino. Il lato massimo della rete non deve superare mt. 1,50 e la maglia non deve essere inferiore a mm. 40. L'uso dell'attrezzo è consentito con il solo supporto del palo di manovra. La distanza tra due bilancini contigui non può essere inferiore a mt. 20. L'uso dell'attrezzo è consentito nei fiumi Adige, Po di Levante, Po di Brondolo e nel Tartaro dal confine con la Provincia di Verona fino alla chivavica in località Vallalta in Comune di Canda. L'uso del bilancino è vietato in tutte le acque classificate secondarie;

c) boccon o mazzacchera, per la pesca notturna delle anguille, limitatamente al fiume Adige.

2. Fermo restando il rispetto delle norme sulla navigazione interna, la pesca da barca o natante, anche a motore purché fermo e ancorato, è consentita nel fiume Adige, Po di Brondolo e Po di Levante. Per ogni barca o natante è consentito l'uso di un solo bilancino.

3. E' vietato l'esercizio della pesca e l'ancoraggio della barca o natante a distanza inferiore a mt. 20 dagli attrezzi professionali di pesca e dagli impianti fissi di acquacoltura e piscicoltura autorizzati e regolarmente tabellati.

Art. 20 **Esercizio della pesca di professione**

1. Il titolare di licenza di tipo "A" può esercitare la pesca nelle acque della zona ciprinicola con i seguenti attrezzi e alle seguenti condizioni:

1) nelle acque principali:

a) gli attrezzi di cui al **primo comma dell'art. 19**, con le modalità e limitazioni ivi indicate;

b) tremaglio. La maglia delle rete non deve essere inferiore a mm. 52, la rete deve essere salpata da un solo lato, essendo vietato l'uso a strascico. La rete può essere a più maglie e con altezza da mt. 0,50 fino a mt. 4;

c) bilancia. Il lato massimo della rete non deve superare mt. 4 e la maglia delle rete non deve essere inferiore a mm. 60. La

distanza tra due bilance non può essere inferiore a mt. 50. L'uso dell'attrezzo è vietato dal 1° Maggio al 31 Maggio;
d) bertovello senza ali. Il diametro massimo della bocca non deve superare mt. 2. La misura delle maglie nella bocca non può essere inferiore a mm. 48 e nella coda a mm. 20.

Tra un insieme di bertovelli ed un altro deve intercorrere una distanza minima di mt. 50.

La presenza di un insieme di bertovelli deve essere segnalata in superficie al primo all'ultimo bertovello dell'insieme;

e) bertovello con ali. Il diametro massimo della bocca non deve superare mt. 2, l'apertura complessiva delle due ali non deve superare la metà della larghezza del corso d'acqua e la maglia della rete nelle ali e nella bocca non deve essere inferiore a mm. 28. Le maglie nella coda non devono essere inferiori a mm. 20. Tra un insieme di bertovelli ed un altro deve intercorrere una distanza minima di mt. 50.

La presenza di un insieme di bertovelli deve essere segnalata in superficie dal primo all'ultimo bertovello dell'insieme;

f) vangaioia (negossa). L'apertura massima della bocca della rete non deve superare mt. 1,50 e la maglia della rete non deve essere inferiore a mm. 10. Può essere applicata la traversa in legno. L'uso dell'attrezzo è vietato dal 1° Maggio al 30 Giugno;

g) corde armate denominate anche "parangali". L'attrezzo deve essere collocato sul fondo del corso d'acqua;

h) rete da pescetti a sacco, senza cogolo. La maglia della rete non deve essere inferiore a mm. 12 e la rete non deve superare la metà del corso d'acqua. L'uso dell'attrezzo è vietato dal 1° Marzo al 30 Settembre;

i) rete da imbrocco o barracuda. La maglia della rete non deve essere inferiore a mm. 52 e la rete non deve superare la metà del corso d'acqua.

2) Nelle acque secondarie:

a) gli attrezzi di cui alla lettera a) del **primo comma dell'art. 19** con le modalità e le limitazioni ivi indicate.

2. Il titolare di licenza di tipo "A", per la posa ed il recupero delle reti e attrezzi di pesca consentiti nonché del pescato, può usare l'imbarcazione anche non ancorata. L'utilizzo dell'imbarcazione è consentito in tutte le acque classificate principali.

3. E' vietato trasportare a bordo delle imbarcazioni attrezzi di pesca non consentiti.

4. I concessionari di corsi o specchi acquei a scopo di acquacoltura e piscicoltura possono adoperare all'interno delle concessioni attrezzi anche diversi e non previsti nel presente regolamento previa autorizzazione della Provincia finalizzata all'accertamento della non dannosità al bene concesso.

5. Tutti gli attrezzi lasciati incustoditi devono essere contrassegnati e segnalati in superficie come previsto al terzo comma dell'**art. 10** del presente regolamento.

Art. 21 **Pesca subacquea**

1. L'esercizio della pesca subacquea in tutte le acque della zona ciprinicola (**zona B**) è vietato.

TITOLO V **ESERCIZIO DELLA PESCA DILETTANTISTICO-SPORTIVA** **E DI PROFESSIONE** **NELLA ZONA SALMASTRA (Zona C)** **(con esclusione del Fiume Po e sue diramazioni)**

Art. 22 **Pesca dilettantistico-sportiva**

1. Il pescatore dilettante-sportivo, munito di licenza di tipo "B" "C" "D" o della autorizzazione di pesca rilasciata ai sensi dell'art. 10 della Legge Regionale 28 Aprile 1998, n. 19, con le limitazioni previste per i vari tipi di licenza o autorizzazione, può esercitare la pesca nella zona salmastra con i seguenti attrezzi e alle seguenti condizioni:

a) canna con o senza mulinello. E' consentito l'uso di un massimo di cinque canne, con non più di tre ami per ciascuna canna. Non possono essere usati ami ad "ancoretta" fatta eccezione per la pesca a "spinning";

b) bilancino. Il lato massimo della rete non deve superare mt. 1,50 e la maglia non deve essere inferiore a mm. 20. Nella parte centrale della rete, per una superficie non superiore ad un terzo di quella totale, la maglia può essere ridotta a mm. 12. L'uso dell'attrezzo è consentito con il solo supporto del palo di manovra. La distanza tra due bilancini contigui non può essere inferiore a mt. 20. L'uso del bilancino è consentito nel fiume Adige, Po di Levante e nelle acque marittime interne. L'uso del bilancino è vietato in tutte le acque classificate secondarie;

c) lenza a mano con uno o più ami (togna, bolentino). L'uso dell'attrezzo è consentito da barca o natante nelle acque classificate principali, con esclusione del Canale di Loreo, e nelle acque marittime interne. Per ogni barca o natante è consentito l'utilizzo di un numero massimo di due lenze. Per tale tipo di pesca è consentito l'uso della barca o natante non ancorato, a motore spento, purché non costituisca pericolo per la navigazione;

d) boccon o mazzacchera, per la pesca notturna delle anguille, limitatamente al fiume Adige.

2. Fermo restando il rispetto delle norme sulla navigazione interna, la pesca da barca o natante, anche a motore, è consentita nel fiume Adige, Po di Levante e nelle acque marittime interne.

La barca o il natante deve essere fermo ed ancorato, fatta eccezione per le modalità previste per la pesca con la lenza a mano

di cui alla lettera c) del primo comma.

3. Per ogni barca o natante è consentito l'uso di un solo bilancino.

4. E' vietato l'esercizio della pesca e l'ancoraggio della barca o natante a distanza inferiore a mt. 20 dagli attrezzi professionali di pesca regolarmente segnalati. E' inoltre vietato l'attracco della barca o natante ai pali di sostegno o ai pali delimitanti impianti destinati alla attività di molluschicoltura o piscicoltura autorizzati e regolarmente tabellati.

Art. 23 **Pesca di professione**

1. Il titolare di licenza di tipo "A" può esercitare la pesca nella zona salmastra con i seguenti attrezzi e alle seguenti condizioni:

1) nelle acque principali e acque marittime interne:

a) gli attrezzi di cui al primo comma dell'**art. 22** con le modalità e le limitazioni ivi indicate;

b) gli attrezzi consentiti per la pesca di professione in zona ciprinicola indicati al **primo comma paragrafo 1) dell'art. 20** con le modalità e limitazioni ivi indicate;

c) reti da posta stagionali. L'uso delle reti è consentito nelle acque marittime interne e nel Po di Levante dal 1° Ottobre al 15 Gennaio ai titolari di licenza di tipo "A". Al fine di garantire la navigabilità, le reti devono essere collocate a distanza di almeno mt. 100 l'una dall'altra. La maglia della rete non deve essere inferiore a mm. 32 nelle ali, a mm. 28 nella bocca e a mm. 20 nella coda. Durante il periodo di pesca le reti devono essere ripulite frequentemente per evitare che costituiscano ostacolo al movimento dell'acqua;

d) nassa. Il diametro massimo di apertura della bocca non deve superare cm. 40, la distanza tra vimini e/o le corde metalliche non deve essere inferiore a mm. 5 e la maglia della rete nella bocca, sia per la nassa di vimini che di metallo, non deve essere inferiore a mm. 20;

e) rete da acquadelle. Le maglie della rete non devono essere inferiori a mm. 16 nel tresso e a mm. 12 nelle ali e nella coda. Le reti non devono essere superiori a mt. 50 di lunghezza e devono essere collocate a distanza di almeno 100 metri l'una dall'altra. L'uso della rete da acquadelle è vietato nei mesi di Gennaio e Febbraio.

2) Nelle acque secondarie:

a) gli attrezzi di cui alla lettera a) del **primo comma dell'art. 22** con le modalità e le limitazioni ivi indicate.

2. Durante il periodo 1° Marzo - 30 Settembre, al fine di garantire la navigabilità e favorire l'idrodinamica, nelle acque marittime interne è vietato recingere o sbarrare spazi acquei con reti fisse collocate sul fondo lagunare fatta eccezione per la rete da acquadelle di cui alla lettera e) del primo comma del presente articolo e per la rete denominata vangaiola (negossa) di cui alla lettera f), primo comma, **paragrafo 1) dell'art. 20** per la cattura dei gamberi.

3. E' vietato trasportare a bordo delle imbarcazioni attrezzi di pesca non consentiti.

4. Il titolare della licenza di tipo "A", per la posa ed il recupero delle reti e attrezzi di pesca consentiti nonché del pescato, può usare l'imbarcazione anche non ancorata. L'utilizzo dell'imbarcazione è consentito in tutte le acque classificate principali e nelle acque marittime interne.

5. I concessionari di corsi o specchi acquei a scopo di acquacoltura e piscicoltura possono adoperare all'interno delle concessioni attrezzi anche diversi e non previsti nel presente regolamento previa autorizzazione della Provincia finalizzata all'accertamento della non dannosità al bene concesso.

6. Tutti gli attrezzi lasciati incustoditi devono essere contrassegnati e segnalati in superficie come previsto al **terzo comma dell'art. 10** del presente regolamento.

Art. 24 **Pesca subacquea**

1. La pesca subacquea è consentita nelle acque marittime interne, esclusivamente in apnea, ai pescatori che hanno compiuto il 18° anno di età in possesso di licenza di pesca di tipo "A" "B" e del patentino subacqueo.

2. La pesca subacquea può essere praticata dalla levata del sole al tramonto.

3. L'esercizio della pesca subacquea è vietato:

a) ad una distanza inferiore a mt. 500 dalle zone di balneazione;

b) ad una distanza inferiore a mt. 100 dagli impianti di acquacoltura e piscicoltura;

c) ad una distanza inferiore a mt. 100 dalle barche o natanti ancorati;

d) ad una distanza inferiore a mt. 100 dalle opere portuali esterne o dai segnali marittimi.

4. Il pescatore subacqueo in immersione ha l'obbligo di segnalare la propria presenza mediante un galleggiante portante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile a una distanza non inferiore a mt. 300. Se il pescatore si serve di una barca o natante-appoggio, la bandiera deve essere collocata anche sulla barca o natante medesimi.

5. E' vietato tenere il fucile subacqueo in posizione di armamento prima di entrare e uscire dall'acqua.

Art. 25
Pesca dei molluschi bivalvi

1. La pesca dei molluschi bivalvi destinati alla commercializzazione esistenti allo stato naturale nelle acque marittime interne della Provincia di Rovigo è consentita solamente ai titolari di licenze di tipo "A" in possesso di autorizzazione rilasciata dal Dirigente responsabile del servizio.

Nel caso in cui la potenzialità delle acque non consenta il rilascio di tutte le autorizzazioni richieste, l'individuazione dei soggetti da autorizzare avverrà secondo i criteri e priorità sottoindicati:

- a) maggiore anzianità di iscrizione del richiedente negli elenchi dei pescatori di professione di cui alla Legge 13 Marzo 1958, n. 250
- b) minor reddito complessivo del nucleo familiare del richiedente
- c) maggior numero di figli a carico del richiedente
- d) maggiore età del richiedente
- e) precedenza ai richiedenti residenti nell'ambito provinciale.

Nel caso in cui si verifichi che due o più soggetti richiedenti l'autorizzazione risultino alla pari dopo la disamina dei requisiti di cui alla lettera a), si procederà all'esame dei successivi punti secondo l'ordine sopraindicato fino a rilevarne la differenza.

2. Nel caso in cui la Provincia, in qualità di titolare dei "diritti esclusivi" di pesca riconosciuti ai sensi del D.P.R. 24 Luglio 1977, n. 616, stabilisca di concedere, mediante stipula di apposita convenzione, il diritto di sfruttamento delle aree lagunari soggette ai "diritti esclusivi", il rilascio delle autorizzazioni alla raccolta dei molluschi avverrà secondo criteri concordati tra Provincia e concessionario.

3. Il Presidente della Provincia stabilisce con proprio provvedimento: le località, l'orario, i giorni di pesca, i periodi e gli attrezzi consentiti nonché il quantitativo massimo di raccolta giornaliera dei molluschi bivalvi.

4. Gli attrezzi consentiti per la pesca dei molluschi di cui al terzo comma devono essere usati senza l'ausilio di mezzi o strumenti meccanici.

5. Il Presidente della Provincia può prevedere l'utilizzo di attrezzi di pesca, anche meccanici, acquisite le opportune informazioni tecnico scientifiche sulla base di preventiva sperimentazione degli attrezzi medesimi promossa dalla Provincia. Nel caso in cui l'uso degli attrezzi di cui sopra sia soggetto ad autorizzazione, le stesse sono rilasciate dal Dirigente responsabile del servizio.

6. Per la raccolta dei molluschi bivalvi è vietato l'esercizio della pesca subacquea.

7. In deroga a quanto previsto nel primo comma del presente articolo, nelle acque marittime interne non soggette a "diritti esclusivi" di pesca, al pescatore dilettante-sportivo residente in Provincia di Rovigo in possesso di licenza di tipo "B" "C" o della autorizzazione di pesca di cui all'art. 10 della Legge Regionale 28 Aprile 1998, n. 19, è consentito raccogliere giornalmente in aree lagunari libere alla pesca, con il solo ausilio delle mani, un chilogrammo di molluschi bivalvi da utilizzare esclusivamente come esca per la cattura di pesci.

Art. 26
Pesca al pesce novello da semina e raccolta dei seme di mollusco

1. La pesca del pesce novello da semina è consentita dal 1° Marzo al 15 Giugno ad un limitato numero di pescatori titolari di licenza di tipo "A". Per l'esercizio della pesca è necessario l'autorizzazione rilasciata dal Dirigente responsabile del servizio. Nella autorizzazione sono indicati i luoghi e i tempi di pesca.

2. La raccolta di seme di mollusco, non finalizzata alla commercializzazione del prodotto raccolto, è consentita esclusivamente ai pescatori titolari di licenza di tipo "A" concessionari di specchi acquei per svolgere l'attività di molluschicoltura, previa autorizzazione rilasciata dal Dirigente responsabile del servizio. Nella autorizzazione sono indicati: luoghi, tempi e quantità di raccolta del seme.

3. Nel caso in cui la Provincia, in qualità di titolare dei "diritti esclusivi" di pesca riconosciuti ai sensi del D.P.R. 24 Luglio 1977, n. 616, stabilisca di concedere, mediante stipula di apposita convenzione, il diritto di sfruttamento delle aree lagunari soggette ai "diritti esclusivi", il rilascio delle autorizzazioni alla raccolta del seme avverrà previo parere favorevole del Concessionario in accordo con la Provincia.

4. I tempi e gli attrezzi per la raccolta del seme di mollusco sono annualmente stabiliti, con eccezione delle aree lagunari eventualmente date in concessione, dal Presidente della Provincia.

5. Il Dirigente responsabile del servizio, al fine di prevenire eventuali morie di banchi di seme di mollusco dovute a causa di natura ambientale e climatica, può autorizzare, anche nei periodi di divieto, la raccolta del seme purché destinato al ripopolamento di altre aree lagunari ritenute idonee.

Art. 27
Raccolta degli anellidi e corbole

1. La raccolta degli anellidi e delle corbole è consentita nelle acque marittime interne ai pescatori titolari di licenza di pesca di tipo "A". Per la raccolta degli anellidi è consentito l'uso della forca e del vanghetto da cm. 20 nonché del crivello a mano, costruito con rete a sacco, di lato o di diametro non superiore a cm. 60.

Per la raccolta delle corbole è consentito l'uso del palo e di una apposita rete le cui maglie non devono essere inferiori a mm. 20. Per la cattura delle corbole non è consentito l'ausilio del motore dell'imbarcazione.

2. Il pescatore dilettante-sportivo, munito della licenza di tipo "B" o della autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 10 della Legge Regionale 28 Aprile 1998, n. 19, può raccogliere giornalmente per proprio esclusivo uso e con l'ausilio dei soli attrezzi indicati al primo comma, non più di 100 esemplari di vermi del tipo "muriddu", non più di 300 vermi del tipo "tremolina" e catturare non più di 100 esemplari di corbole.

3. E' vietato l'uso di qualsiasi mezzo meccanico.

4. Il Presidente della Provincia può prevedere l'utilizzo di attrezzi di pesca, anche meccanici, diversi da quelli previsti al primo comma, 26 acquisite le opportune informazioni tecnico scientifiche sulla base di preventiva sperimentazione degli attrezzi medesimi promossa dalla Provincia. Nel caso in cui l'uso degli attrezzi di cui sopra sia soggetto ad autorizzazione, le stesse sono rilasciate dal Dirigente responsabile del servizio.

5. La cattura degli anellidi e delle corbole è consentita dal 1° Marzo al 31 Ottobre.

6. Il Presidente della Provincia, per ragioni di salvaguardia ambientale e tutela della fauna ittica, può disporre limitazioni o divieti sia per la raccolta delle corbole che di anellidi.

TITOLO VI NORME DI TUTELA E SALVAGUARDIA DELLA FAUNA ITTICA

Art. 28 Lunghezze minime di cattura

1. Le lunghezze minime che gli animali acquatici delle acque interne devono aver raggiunto perché la pesca, la compravendita, la detenzione e lo smercio nei pubblici esercizi non ne siano vietate, sono le seguenti:

- temolo (<i>Thymallus thymailus</i>)	cm. 35
- trota marmorata (<i>Salmo trutta marmoratus</i>)	cm. 40
- trota fario (<i>Salmo trutta trutta</i>)	cm. 22
- pesce persico (<i>Perca fluviatilis</i>)	cm. 20
- tinca (<i>Tinca tinca</i>)	cm. 25
- carpa (<i>Cyprinus carpio</i>)	cm. 30
- barbo comune (<i>Barbus plebejus</i>)	cm. 20
- cavedano (<i>Leuciscus cephalus</i>)	cm. 20
- savetta (<i>Chondrostoma saetta</i>)	cm. 20
- pigo (<i>Rutilus pigus</i>)	cm. 25
- luccio (<i>Esox lucius</i>)	cm. 45
- anguilla (<i>Anguilla anguilla</i>)	cm. 40
- agone, alosa, cheppia, sardena (<i>Alosa fallax</i>)	cm. 30
- lasca (<i>Chondrostoma genei</i>)	cm. 15

2. Le lunghezze minime che gli animali acquatici di origine marina devono aver raggiunto nelle acque ricadenti nella zona "C" della Provincia perché la Pesca, la compravendita, la detenzione e lo smercio nei pubblici esercizi non ne siano vietate, sono le seguenti:

- anguilla (<i>Anguilla Anguilla</i>)	cm. 25
- spigola (<i>Dicentrarchus labrax</i>)	cm. 20
- sgombro (<i>Scomber s.p.p.</i>)	cm. 15
- palamita (<i>Sarda sarda</i>)	cm. 25
- tonno " <i>Thunnus thynnus</i>)	cm. 70
- aialonga " <i>Thunnus alalunga</i>)	cm. 40
- tonnetto (<i>Euthynnus alletteratus</i>)	cm. 30
- pesce spada (<i>Xiphias gladius</i>)	cm. 140
- triglia (<i>Mullus sp</i>)	cm. 15
- sogliola (<i>Solea vulgaris</i>)	cm. 15
- merluzzo o nasello (<i>Merluccius merluccius</i>)	cm. 11
- cefalo (<i>Mugil sp</i>)	cm. 20

- cernia (<i>Ephinephelus</i> sp e <i>Polyrion americanum</i>)	cm. 45
- orata (<i>Sparus auratus</i>)	cm. 20
- go (<i>Gobios ophiocephalus</i>)	cm. 12
- passera pianuzza (<i>Platichthys fleus</i>)	cm. 15

Per i molluschi bivalvi pescati nelle acque marittime interne vigono le misure stabilite dall'art. 89 del Regolamento per l'esecuzione della Legge 14 Luglio 1965, n. 963 sulla disciplina della pesca marittima approvato con D.P.R. 2 Ottobre 1968, n. 1639:

- ostrica (<i>Ostrea</i> sp.)	cm. 6
- mitio (<i>Mitilus</i> sp.)	cm. 5
- vongola (<i>Venus gallina</i> e <i>Venerupis</i> sp.)	cm. 2,5
- tartufo di mare (<i>Venus verrucosa</i>)	cm. 2,5
- cannelo o cannicchio (<i>Solen</i> sp. e <i>Ensis</i> sp.)	cm. 8
- capasanta (<i>Pecten jacobaeus</i>)	cm. 10
- tellina (<i>Donax trunculus</i>)	cm. 2

3. Le lunghezze minime totali dei pesci sono misurate dall'apice del muso all'estremità del lobo più lungo della pinna caudale oppure all'estremità della pinna caudale quando questa non presenta i due lobi. Per i molluschi si misura la lunghezza massima o il diametro massimo delle conchiglie.

4. Per gli animali acquatici non individuati ai commi primo e secondo catturati in acque ciprinicole e nelle acque salmastre, non viene richiesta alcuna misura minima di cattura, fatto salvo il caso di salvaguardia di alcune specie ittiche indicate all'art. 29 per le quali è previsto il divieto di cattura per tutto il periodo dell'anno.

5. I pesci catturati di misura inferiore a quella consentita, devono essere immediatamente reimmessi in acqua procedendo, fatta eccezione in caso di utilizzo di esche artificiali che devono sempre essere rimosse, al taglio della lenza qualora la sramatura comporti dei pericoli per la sopravvivenza dell'esemplare catturato.

6. Gli esemplari di specie ittiche e di molluschi bivalvi catturati, di dimensioni inferiori a quelle consentite, devono essere rigettati in acqua, fatto salvo il caso previsto dall'**art. 26** del presente regolamento.

7. Il Presidente della Provincia, per ragioni di tutela e salvaguardia del patrimonio ittico, può adottare provvedimenti più restrittivi rispetto alle misure minime previste al primo e secondo comma.

8. Il Presidente della Provincia, per ragioni di tutela e salvaguardia del patrimonio ittico, può integrare con altre specie ittiche autoctone l'elenco di cui al primo e secondo comma, acquisite opportune informazioni tecnico scientifiche.

Art. 29 **Periodi di proibizione della pesca**

I. La pesca degli animali acquatici sottoriportati è proibita nei seguenti periodi:

- temolo:	dall'ultimo lunedì di Settembre al 31 Maggio;
- pesce persico reale:	dal 1° Aprile al 31 Maggio;
- tinca:	dal 15 Maggio al 30 Giugno;
- carpa:	dal 15 Maggio al 30 Giugno;
- luccio:	dal 1° Gennaio al 15 Aprile;
- agone, alosa, cheppia, sardena:	dal 15 Maggio al 30 Giugno;
- lasca:	dal 15 Aprile al 30 Maggio;
- trota marmorata:	dal 1° Ottobre al 28 Febbraio;
- trota fario:	dal 1° Ottobre al 28 Febbraio;
- barbo comune:	dal 1° Maggio al 15 Giugno;
- pigo:	dal 1° Maggio al 15 Giugno;
- savetta:	dal 1° Maggio al 15 Giugno.

Per le specie ittiche sottoindicate, la cattura è vietata per tutto il periodo dell'anno:

- storione cobice (*Acipenser naccarii*)
- storione comune (*Acipenser sturio*)
- storione ladano (*Huso huso*)
- gambero di fiume (*Austropotamobius pallipes italicus*)
- lampreda di ruscello (*Lethenteron zanandreae*)
- spinarello (*Gasterosteus aculeatus*)

- panzarolo (*Orsinogobius puntatissimus*)
- gobione (*Gobio gobio*).

Per quanto riguarda i molluschi, ai sensi del D.M. 7 Agosto 1992, è vietata la pesca, la detenzione e il commercio del dattero di mare (*Lithophaga lithophaga*) e del dattero bianco (*Pholas dactylus*).

2. I pesci catturati in epoca di proibizione devono essere immediatamente reimmessi in acqua procedendo, fatta eccezione in caso di utilizzo di esche artificiali che devono sempre essere rimosse, al taglio della lenza qualora la slamura comporti dei pericoli per la sopravvivenza dell'esemplare catturato.

3. Il Presidente della Provincia, per ragioni di tutela e salvaguardia del patrimonio ittico, può integrare con altre specie ittiche autoctone l'elenco di cui al primo comma, acquisite opportune informazioni tecnico scientifiche.

Il Presidente della Provincia, sempre acquisite le informazioni di cui sopra, può altresì adottare provvedimenti riguardanti variazioni dei periodi di divieto indicati al primo comma tenuto conto della incidenza dei tempi riproduttivi delle specie ittiche in relazione alle caratteristiche delle acque provinciali.

Art. 30
Specie ittiche di cui è consentita la semina

1. Ai sensi dell'art. 7 della Legge Regionale 28 Aprile 1998, n. 19, nelle acque interne della Provincia di Rovigo è consentita l'immissione delle seguenti specie ittiche:

- pesce persico reale (*Perca fluviatilis*)
- tinca (*Tinca tinca*)
- carpa (*Cyprinus carpio*)
- luccio (*Esox lucius*)
- storione cobice (*Acipenser naccarii*)
- storione comune (*Acipenser sturio*)
- storione ladano (*Huso huso*)
- anguilla (*Anguilla anguilla*)
- pesce gatto (*Ictalurus melas*) di produzione nazionale.

E' inoltre consentita, nelle acque marittime interne, la semina dei seguenti molluschi:

Gasteropodi.

- Patella (*Patella lister*)
- Orecchia marina (*Haliotis tuberculata*)
- Maruzzella (*Neverita josephina*)
- Piè di pellicano (*Aporrhais pes pellicani*)
- Murice (*Murex brandaris*, *M.trunculus*).

Lamellibranchi.

- Cuore (*Cardium spp.*)
- Vongola o lupino (*Venus gallina*)
- Vongola verace nostrana (*Tapes decussatus*)
- Vongola verace filippina (*Tapes philippinarum*)
- Tellina (*Donax trunculus*)
- Cannolicchio (*Solen vagina*, *Ensis Minor*)
- Longone (*Tapes aureus*, *V. pullastra*, *V. aurea*)
- Cozza pelosa (*Modiolus barbatus*)
- Cozza o mitilo (*Mutilus galloprovincialis*)
- Cozza verde (*Perna canaliculus*)
- Ostrica piatta (*Ostrea edulis*)
- Ostrica concava (*Crassostrea gigas*)
- Canestrello (*Chlamys variam* *C. opercularis*, *C. glabra*)
- Cappasanta o conchiglia di S. Giacomo (*Pecten jacobacus*)
- Tartufo di mare o noce (*Venus verrucosa*)
- Fasolaro (*Callista chione*).

2. Il Presidente della Provincia, qualora lo ritenga opportuno per motivi di natura biologica e per una migliore azione di ripopolamento ittico, può integrare con proprio decreto, acquisite opportune informazioni tecnico scientifiche, gli elenchi di cui al primo comma.

Art. 31
Misure di profilassi e di lotta
contro le malattie dei pesci e degli organismi acquatici

1. Tutte le immissioni di pesci e di altri organismi acquatici dovranno avvenire nel rispetto di quanto disposto dalle vigenti leggi in materia sanitaria come previsto dal secondo comma dell'art. 15 della Legge Regionale 28 Aprile 1998, n. 19.

2. I pesci e gli altri organismi acquatici dovranno essere accompagnati da idonea documentazione sanitaria attestante la conformità del materiale ittico alla immissione; detta certificazione sanitaria dovrà essere redatta al momento della partenza del materiale dall'impianto di provenienza e, in ogni caso, non dovrà essere stata emessa oltre le 24 ore precedenti il momento della consegna del prodotto.

3. Il materiale immesso dalla Provincia nelle acque pubbliche, rientrante nel piano di ripopolamento ittico annuale, dovrà avvenire alla presenza di personale dipendente della Provincia stessa.

4. Le operazioni di immissione di materiale ittico effettuate in acque pubbliche da soggetti diversi dalla Provincia potranno avvenire con le stesse modalità di cui al secondo comma, qualora autorizzate ai sensi del sesto comma dell'art. 12 della Legge Regionale 28 Aprile 1998, n. 19.

5. Per ogni immissione del materiale ittico di cui al quarto comma, si dovrà provvedere alla stesura, a cura dei concessionari, persone, enti e/o associazioni autorizzati, di un apposito verbale di semina; i verbali dovranno essere trasmessi al Servizio Pesca dell'Amministrazione Provinciale, corredati dalla relativa documentazione sanitaria, in unica soluzione, entro il 31 Dicembre di ogni anno per quanto riguarda i concessionari di acque pubbliche per attività di acquacoltura e piscicoltura ed entro 15 giorni dalla data dell'immissione da parte degli altri soggetti autorizzati.

6. Le semine di materiale ittico nelle acque destinate a pesca sportiva autorizzata ai sensi dell'art. 39 all'interno di aree di proprietà privata, a pagamento e non, dovranno avvenire con materiale rispondente alle disposizioni di cui al primo e secondo comma; l'elenco delle date delle semine effettuate, delle specie ittiche immesse nonché copia dei relativi certificati sanitari dovranno essere trasmessi al Servizio Pesca, in unica soluzione, entro il 31 Dicembre di ogni anno.

Art.32

Istituzione zone di ripopolamento ittico

1. Il Presidente della Provincia, su indicazioni della Carta Ittica provinciale, può istituire per tempi determinati delle zone di ripopolamento a tutela e protezione della fauna ittica.

2. Nelle zone di cui al primo comma è fatto divieto assoluto di esercizio della pesca.

Art. 33

Divieti temporanei di pesca

1. Il Presidente della Provincia, a tutela e salvaguardia del patrimonio ittico, può disporre in corsi d'acqua o tratti di essi, per il tempo ritenuto necessario per il ripristino biologico, dei divieti temporanei di pesca anche per singole specie ittiche.

TITOLO VII

ATTIVITÀ DI ACQUACOLTURA E PISCICOLTURA

Art. 34

Definizione

1. Per attività di acquacoltura e piscicoltura si intende, secondo il fine perseguito, l'allevamento di specie acquatiche finalizzato al consumo alimentare, a scopi di ripopolamento ittico, ornamentale, di riproduzione e di ricerca.

Art. 35

Modalità per la coltivazione delle acque

1. La coltivazione delle acque tiene conto delle indicazioni fornite dalla Carta Ittica e avviene nel rispetto delle caratteristiche biologiche e del mantenimento delle linee genetiche originarie delle specie ittiche viventi nelle acque ciprinicole e salmastre del territorio provinciale.

Art. 36

Rilascio concessioni

1. Il rilascio della concessione per attività di molluschicoltura nelle acque marittime interne della Provincia di Rovigo, con esclusione di quelle soggette ai "diritti esclusivi" di pesca, avviene nel rispetto dei seguenti criteri:

A) hanno titolo per l'ottenimento delle concessioni le Cooperative di pescatori e/o loro Consorzi nonché le Società i cui soci siano titolari di licenza di pesca di tipo "A". Per le Società è richiesto un numero minimo di tre soci.

B) i soggetti interessati al rilascio delle concessioni dovranno presentare domanda alla Provincia entro il 31 Dicembre di ciascun anno, precisando il tipo di allevamento di molluschi da esercitare. La Provincia raccoglie le richieste pervenute durante l'anno e, entro il 30 Aprile dell'anno successivo provvede, acquisito il parere della Capitaneria di Porto, al rilascio delle concessioni nei limiti di superficie consentiti dalla Carta Ittica e suoi eventuali aggiornamenti e nel rispetto dei criteri riportati ai successivi punti. Il tipo di documentazione da allegare alla richiesta sarà stabilito dal Dirigente responsabile del servizio.

C) l'esame delle richieste di concessione avverrà per ordine cronologico di arrivo secondo il protocollo generale della Provincia. Nel caso in cui nella stessa area lagunare si riscontrino una concomitanza di domande, la concessione viene rilasciata in via

prioritaria ad un Consorzio di Cooperative e successivamente alla Cooperativa o alla Società avente il maggior numero di pescatori soci.

D) l'attività di allevamento dei molluschi potrà avvenire all'interno delle aree lagunari individuate dalla Carta Ittica provinciale quali zone vocate alla molluschicoltura.

E) le aree Lagunari da utilizzare per l'allevamento dei molluschi non potranno superare il 10% dell'intera superficie individuata alla lettera D).

La parte rimanente delle zone ritenute idonee sarà utilizzata quale area in cui esercitare la raccolta del seme di mollusco necessaria agli allevamenti, per attività di sperimentazione, per eventuali occupazioni derivanti da spostamenti di impianti già concessi resisi improduttivi, per l'esercizio della pesca professionale diversa da quella dell'allevamento del molluschi e per l'esercizio della pesca dilettantistico-sportiva.

Il Presidente della Provincia si riserva la facoltà, in presenza di situazioni dettate da esigenze di pubblico interesse o di particolari esigenze socio economiche ed occupazionali, di rivedere, anche sulla base degli aggiornamenti della Carta Ittica, la percentuale delle aree da utilizzare per l'allevamento.

F) una volta concessa la superficie massima occupabile di cui alla lettera E), la Provincia sospende il rilascio delle concessioni.

G) le concessioni vengono rilasciate prioritariamente, nel rispetto del criterio n. soci/mq. da occupare di cui alla successiva lettera H), a soggetti i quali, alla data del presente provvedimento già operano nelle acque marittime interne polesane in regola con le concessioni previste dalle leggi. Se dopo il rilascio delle concessioni ai soggetti sopraindicati si verifici una disponibilità di aree lagunari da occupare, si procederà alla assegnazione delle stesse a favore di nuovi soggetti aventi sede legale in Provincia di Rovigo. Se anche dopo quest'ultima assegnazione si verifici una ulteriore disponibilità, si potrà procedere alla assegnazione delle aree lagunari anche a favore di soggetti aventi sede legale fuori Provincia.

H) la superficie da concedere tiene conto del rapporto n. soci/mq. da occupare fissando il criterio secondo il quale ogni socio, per allevamento di vongole e ostriche, può occupare uno spazio acqueo non superiore a mq. 3.000, mentre per l'allevamento di mitili può occupare uno spazio acqueo non superiore a mq. 4.000. I criteri di cui sopra riguardano il rilascio di nuove concessioni. I rinnovi delle concessioni in essere alla data di approvazione del presente regolamento in regola con le vigenti disposizioni legislative, qualora riguardino aree di superficie superiore rispetto al rapporto n. soci/mq. occupabili, saranno rilasciati per l'occupazione di una superficie lagunare risultante dalla applicazione del criterio n. soci/mq. sopra stabilito aumentato nella percentuale del 50%. Tale superficie, in ogni caso, non potrà superare quella già in concessione.

I) in caso di richiesta di rilascio di una nuova concessione da parte di soggetti già titolari di altre concessioni, la stessa sarà rilasciata solo nel caso in cui la nuova occupazione sia rispettosa del criterio di cui alla lettera H) ovvero riducendone la superficie richiesta in concessione fino a renderla conforme ai criteri medesimi. In quest'ultimo caso la validità della nuova concessione è legata alla validità della concessione/i già in essere.

L) i concessionari si impegnano, al momento del rilascio della concessione da parte della Provincia, a mantenere un numero di soci rispettoso del criterio di cui alla lettera H), pena la revoca della concessione. Al fine delle verifiche di cui sopra, i soggetti titolari di concessioni, entro il 31 Gennaio di ciascun anno di validità della concessione, trasmettono alla Provincia l'elenco dei soci.

M) gli spostamenti di impianti già concessi saranno consentiti, previa richiesta dei titolari e acquisito il parere della Capitaneria di Porto, qualora sia riscontrata l'intervenuta improduttività degli stessi per cause ambientali o altri fattori imprevedibili.

N) le concessioni rilasciate hanno durata quadriennale e potranno essere revocate per inosservanza alle disposizioni contenute nelle concessioni rilasciate o per motivi di pubblico generale interesse.

Il rilascio delle concessioni per attività di piscicoltura nelle acque interne e nelle acque marittime interne della Provincia di Rovigo, con esclusione di quelle soggette ai "diritti esclusivi" di pesca, avviene nel rispetto dei seguenti criteri:

A) hanno titolo per l'ottenimento della concessione i pescatori di professione autonomi o soci di Cooperativa, le Cooperative di pescatori e/o loro Consorzi nonché le Società i cui soci siano titolari di licenza di pesca di tipo "A".

B) la Provincia, acquisito il parere del competente Organo Statale, rilascia le concessioni secondo le indicazioni fornite dalla Carta Ittica, nel rispetto dei criteri riportati ai successivi punti.

Il tipo di documentazione da allegare alla richiesta sarà stabilito dal Dirigente responsabile del servizio.

C) l'esame delle richieste di concessione avverrà per ordine cronologico di arrivo secondo il protocollo generale della Provincia. Nel caso in cui nella stessa area lagunare e/o stesso corso d'acqua si riscontri una concomitanza di domande pervenute nella stessa data, la concessione viene rilasciata in via prioritaria ad un Consorzio di Cooperative, successivamente alla Cooperativa o alla Società avente il maggior numero di pescatori soci ed infine al singolo pescatore autonomo o socio di Cooperativa. Nel caso di concomitanza di richieste tra singoli pescatori autonomi o soci di Cooperativa, la priorità viene attribuita applicando i seguenti criteri:

- maggiore anzianità di iscrizione del richiedente negli elenchi dei pescatori di professione di cui alla Legge 13 Marzo 1958, n. 250

- minor reddito complessivo del nucleo familiare del richiedente

- maggior numero di figli a carico del richiedente

- maggiore età del richiedente

- precedenza ai richiedenti residenti nell'ambito provinciale.

D) la Provincia potrà sospendere per periodi determinati il rilascio delle concessioni nel caso in cui ritenga opportuno privilegiare, sia nelle acque interne che in quelle marittime interne, l'esercizio della pesca da parte di tutti i pescatori di professione e dilettantistico-sportivi interessati.

E) la Provincia rilascia le concessioni tenuto conto della ubicazione e/o delle caratteristiche degli impianti i quali devono essere tali da non pregiudicare la salvaguardia della fauna ittica e dell'ambiente.

F) le concessioni rilasciate hanno durata quadriennale e potranno essere revocate per inosservanza alle disposizioni contenute nelle concessioni medesime o per motivi di pubblico generale interesse.

2. La concessione per l'esercizio della attività di cui al primo comma viene rilasciata dal Dirigente responsabile del servizio previa acquisizione del parere favorevole del competente Organo Statale per l'occupazione dello spazio acqueo.

3. L'avvio della attività è subordinato all'ottenimento della concessione decennale.

4. Il Dirigente responsabile del servizio, qualora vengano meno le condizioni che hanno consentito il rilascio della concessione di cui al secondo comma, procede alla revoca della stessa.

5. La Provincia tiene aggiornati gli elenchi degli impianti di acquacoltura e piscicoltura concessi. Detti elenchi sono resi pubblici all'inizio di ciascun anno mediante affissione per quindici giorni consecutivi all'Albo della Provincia.

Art. 37
Attività di acquacoltura e piscicoltura
all'interno di aree di proprietà privata

1. L'attività di acquacoltura e piscicoltura esercitata in specchi acquei posti all'interno di aree di proprietà privata, ivi comprese le valli da pesca, viene esercitata previa comunicazione dei titolari degli impianti al Presidente della Provincia. La comunicazione deve riportare i dati e allegata la documentazione sottoindicata:

- a) elaborato tecnico relativo all'area in cui viene svolta l'attività
- b) relazione tecnica riportante la superficie, le caratteristiche degli specchi acquei utilizzati e il tipo di allevamento praticato
- c) specie allevate
- d) modalità, località e quantità di acqua prelevata e relative autorizzazioni rilasciate dalle competenti autorità.

2. Gli impianti di acquacoltura e piscicoltura devono essere conformi alle disposizioni di cui all'art. 23 della Legge Regionale 28 Aprile 1998, n. 19.

3. Le eventuali variazioni alle caratteristiche degli impianti devono essere comunicate alla Provincia.

4. Spetta ai titolari e ai conduttori degli impianti mantenere in essere le idonee condizioni igienico-sanitarie degli allevamenti utilizzati nonché acquisire ogni eventuale concessione rilasciata dalle competenti autorità per l'esecuzione di lavori agli impianti medesimi.

5. Il Presidente della Provincia si riserva la facoltà di vietare l'allevamento di specie ittiche ritenute dannose per l'equilibrio dell'ambiente acquatico.

6. La Provincia tiene aggiornati gli elenchi degli impianti di acquacoltura e piscicoltura di cui al primo comma. Detti elenchi sono resi pubblici all'inizio di ciascun anno mediante affissione per quindici giorni consecutivi all'Albo della Provincia.

TITOLO VIII
ATTIVITA' VARIE

Art. 38
Concessioni per l'esercizio della pesca sportiva e dilettantistica

1. Le concessioni di acque pubbliche per l'esercizio della pesca sportiva e dilettantistica previste dall'art. 30 della Legge Regionale 28 Aprile 1998, n. 19 sono rilasciate dal Dirigente responsabile del servizio, oltreché ad Enti pubblici, alle Associazioni e/o Federazioni di pescatori sportivi o dilettanti non aventi finalità di lucro ed operanti a livello regionale e/o nazionale.

Art. 39
Pesca sportiva in laghetti o bacini
posti all'interno di aree di proprietà privata

1. Le autorizzazioni per la gestione di impianti di "pesca sportiva a pagamento" e "pesca dilettantistico-sportiva riservata" all'interno di aree di proprietà privata sono rilasciate, ai sensi dell'art. 29 della Legge Regionale 28 Aprile 1998, n. 19, dal Dirigente responsabile del servizio.

2. Il Dirigente responsabile del servizio dispone, con proprio atto, il tipo di documentazione necessaria per il rilascio della autorizzazione.

3. Con le autorizzazioni di cui al primo comma sono stabiliti:

- a) la superficie dei bacini o specchi acquei
- b) le specie ittiche da immettere
- c) le condizioni da osservare per il mantenimento dei requisiti igienico-sanitari
- d) le forme prescritte per dimostrare la provenienza del pesce pescato
- e) gli accorgimenti tecnici di separazione delle acque dell'impianto da altre acque al fine della tutela e salvaguardia dell'impianto stesso nonché delle acque con esso eventualmente comunicanti.

4. Negli impianti autorizzati, a partire dalla entrata in vigore del presente regolamento, sarà consentita esclusivamente l'immissione di specie ittiche autoctone, anche non previste all'art. 30, con eccezione delle trote iridee e fario.

5. La durata della autorizzazione viene stabilita dal Dirigente responsabile del servizio unicamente ad altre prescrizioni riguardanti il corretto funzionamento degli impianti.

Art. 40
Gare e manifestazioni di pesca sportiva

1. Si definiscono gare di pesca le manifestazioni aventi carattere agonistico organizzate, ai sensi della Legge 16 Febbraio 1942, n. 426 da associazioni affiliate al CONI o da associazioni da esso riconosciute. Si definiscono manifestazioni di pesca sportiva le attività aventi finalità ricreativa e di aggregazione sociale organizzate a livello locale da associazioni e/o soggetti diversi da quelli sopra indicati.

2. Per lo svolgimento di gare o manifestazioni di pesca sportiva è necessario essere in possesso di autorizzazione rilasciata dal Dirigente responsabile del servizio.

Gli organismi e le associazioni interessati devono presentare domanda entro il 15 Gennaio dell'anno in cui si svolgono le competizioni se riguardano gare di pesca mentre almeno otto giorni prima se riguardano manifestazioni aventi finalità ricreative e di aggregazione sociale.

3. Il tratto d'acqua dove si svolge la gara o la manifestazione, segnalato con le tabelle di cui al quarto comma, viene chiuso alla libera pesca a partire da un'ora prima del tramonto del giorno precedente lo svolgimento della gara o della manifestazione e fino a un'ora dopo il termine della stessa. I tratti dei corsi d'acqua autorizzati, dopo lo svolgimento delle gare e/o manifestazioni di pesca sportiva, devono essere lasciati puliti da ogni tipo di rifiuto.

4. Gli organizzatori delle gare o delle manifestazioni devono delimitare con tabelle recanti la scritta: "Gara di pesca autorizzata" ovvero "Manifestazione di pesca sportiva autorizzata" i tratti idrici loro concessi.

5. Durante lo svolgimento delle gare o manifestazioni di pesca sportiva gli organizzatori sono responsabili dei danni provocati a terzi.

6. Durante le gare e manifestazioni di pesca sportiva è consentita la pesca in deroga ai limiti di quantitativo di cattura, di misura e periodo delle specie ittiche.

Il pesce pescato durante le gare e le manifestazioni di pesca deve essere mantenuto in vita e, fatta eccezione per gli esemplari di carassio, siluro d'Europa e luccio-perca, deve essere reimpresso nell'ambiente acquatico da dove è stato prelevato.

7. Il Presidente della Provincia può stabilire, al fine dei ripristino biologico preesistente alla gara o manifestazione di pesca, dei ripopolamenti ittici integrativi a carico degli organismi e/o associazioni organizzatrici.

Art. 41
Manifestazioni di pesca riservate a pescatori minorenni

1. Il Dirigente responsabile del servizio, per lo svolgimento di manifestazioni fondate alla promozione della attività di pesca e conoscenza dell'ambiente acquatico, potrà rilasciare a scolaresche o a gruppi di minorenni, non in possesso di licenza o autorizzazione previste dalla vigente normativa in materia, delle autorizzazioni cumulative, previa dichiarazione di responsabilità sottoscritta dagli Organizzatori acquisito il consenso degli esercenti la potestà sui minori.

Art. 42
Autorizzazioni per pesca scientifica

1. Le autorizzazioni per l'esercizio della pesca scientifica sono rilasciate dal Dirigente responsabile del servizio.

2. I titolari delle autorizzazioni, al termine delle indagini eseguite, devono presentare alla Provincia una relazione tecnico scientifica sulla attività svolta.

TITOLO IX
DISPOSIZIONI VARIE

Art. 43
Asciutte e manutenzione di corsi o bacini d'acqua

1. Entro trenta giorni prima della messa in asciutta di corsi o bacini d'acqua deve essere trasmessa comunicazione alla Provincia ai sensi del terzo comma dell'art. 16 della Legge Regionale 28 Aprile 1998, n. 19.

2. I tempi di cui al primo comma sono riducibili per motivi di urgenza e non prevedibili. Nei casi di cui sopra la comunicazione della messa in asciutta deve essere trasmessa alla Provincia almeno al momento della messa in asciutta dei corsi o bacini d'acqua. La comunicazione deve essere accompagnata da relazione del soggetto che opera l'asciutta attestante le motivazioni di urgenza e/o imprevedibilità che hanno reso necessarie le operazioni.

3. Al fine di consentire la sopravvivenza delle specie ittiche, i Consorzi di Bonifica dovranno garantire nei corsi d'acqua di rispettiva competenza, mediante opportuni accorgimenti tecnici, la permanenza di un adeguato livello dell'acqua, in ogni momento compatibile con la sicurezza idraulica.

4. Entro il 31 Marzo di ciascun anno i Consorzi di Bonifica dovranno trasmettere alla Provincia il piano operativo dello sfalcio

delle macrofite acquatiche e le modalità di sfalcio delle stesse. Al fine di garantire la tutela della fauna ittica, la Provincia potrà suggerire l'adozione di specifici accorgimenti tecnici.

Art. 44
Cattura rane

1. La cattura delle rane è consentita nel rispetto delle norme sottoriportate:

- a) la cattura di tutte le specie di genere Rana, al fine di tutelarne il ciclo riproduttivo, è vietata nei mesi di Marzo, Aprile e Maggio;
- b) sono consentite, per persona, catture giornaliere non superiori a un chilogrammo di rane adulte purché la cattura non sia interdotta dal proprietario del fondo;
- c) la cattura delle rane è vietata in tutto il periodo dell'anno durante la notte da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima della levata del sole;
- d) è vietata tutto l'anno la cattura di uova e girini di tutte le specie Anfibi.

2. La cattura delle rane è consentita ai titolari di licenza o autorizzazione di pesca esclusivamente con l'utilizzo della lenza con fiocco di lana o seta grezza denominata "bocon" oppure con pallina in sughero, plastica o altro materiale.

Art. 45
Iniziativa promozionali per la pesca

1. La Provincia, ai sensi dell'art. 35, comma terzo, della Legge Regionale 28 Aprile 1998, n. 19, riserva ciascun anno, per lo svolgimento di attività promozionali in favore della pesca e della valorizzazione dell'ambiente acquatico, il dieci per cento degli introiti rinvenienti da rilasci e rinnovi di licenze di pesca.

2. Le somme di cui al primo comma sono individuate sulla scorta degli introiti prevedibili nell'anno solare di riferimento.

3. Ai fondi riservati di cui al primo comma possono accedere, sulla base di apposito regolamento provinciale, le organizzazioni professionali dei pescatori e le associazioni o federazioni dei pescatori dilettanti o sportivi operanti a livello regionale o nazionale.

Art. 46
Bilancioni di pesca

1. Al fine di salvaguardare gli impianti di pesca di importanza culturale e turistica da tempo esistenti nel territorio provinciale, sono autorizzati all'esercizio della pesca, fermo restando il rispetto delle norme di natura idraulica, i seguenti bilanciamenti di pesca:

- bilancione sito in riva sinistra del fiume Po di Goro in frazione di Gorino Veneto in Comune di Ariano Polesine;
- bilancione sito in riva destra del Po di Gnocca in località Gorino Sullam in Comune di Taglio di Po;
- bilancione sito tra la riva destra e sinistra del Collettore Padano in località Piantamelon in Comune di Adria;
- bilancione sito tra la riva destra e sinistra del fiume Canalbianco in frazione di Baricetta in Comune di Adria.

2. Il Dirigente responsabile del servizio può consentire, acquisito il parere favorevole del competente Organo Statale e valutate le caratteristiche dei nuovi impianti, la posa di nuovi bilanciamenti di pesca per un numero massimo, compresi quelli già esistenti di cui al primo comma, di n. 10 bilanciamenti nelle seguenti località:

- Po della Donzella in località Gorino Sullam
- Po della Donzella in località Bacucco
- Po delle Tolle in località Bonelli
- Po di Venezia in località Volta Vaccari
- Po Busa di Scirocco, sponda destra, in località prospiciente la Sacca del Canarin
- Po di Maistra in località Valpisani.

3. Rimangono invariate le caratteristiche dei bilanciamenti già esistenti di cui al primo comma mentre la misura della rete dei nuovi bilanciamenti di cui al secondo comma è stabilita nella autorizzazione rilasciata dal Dirigente responsabile del servizio. Nella autorizzazione sono altresì stabilite le modalità di utilizzo dei bilanciamenti e i quantitativi di pescato consentiti.

4. Nell'ambito delle aree individuate, previa richiesta dell'interessato e acquisito il parere favorevole del competente Organo Statale, il Dirigente responsabile del servizio può autorizzare lo spostamento dei bilanciamenti.

5. I bilanciamenti di cui al primo e secondo comma possono essere utilizzati da pescatori titolari di licenza di pesca di tipo "A" e "B".

Art. 47
Rilasci licenze, autorizzazioni e concessioni di pesca

1. Il rilascio delle licenze, autorizzazioni e concessioni di pesca di cui al presente regolamento avviene nel rispetto delle disposizioni contenute nello Statuto della Provincia e delle vigenti leggi dello Stato.

2. Spetta a Dirigenti responsabili del servizio il compito della firma dei provvedimenti di competenza in attuazione degli obiettivi e dei programmi di indirizzo politico-amministrativo indicati dagli organi elettivi della Provincia.

3. Il rilascio delle licenze, autorizzazioni e concessioni di pesca avviene nel rispetto dei tempi stabiliti dalla Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e relativo Regolamento riguardante la Disciplina dei Procedimenti Amministrativi approvato dal Consiglio Provinciale di Rovigo con provvedimento n. 21/6463 del 27 Febbraio 1992 e successive modifiche e/o integrazioni.

4. Per accertate gravi violazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento o per motivi di pubblico generale interesse, potrà essere disposta la sospensione o la revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni rilasciate, fatta salva la possibilità di denuncia del titolare alle competenti autorità nel caso in cui i fatti commessi costituiscano reato.

5. Fatte salve eventuali diverse disposizioni regionali,* i permessi di pesca rilasciati a pescatori minorenni ai sensi dell' art. 10 della Legge Regionale 9 Dicembre 1986, n. 50, sono da ritenersi validi fino alla scadenza naturale con le limitazioni all'uso degli attrezzi stabiliti dalla normativa vigente per le autorizzazioni di cui all' art. 10, secondo comma, della Legge Regionale 28 Aprile 1998, n. 19.

*NOTA: A seguito di disposizioni impartite dalla Regione Veneto - Direzione Regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo - con nota prot. 1156/40230 nel 9 Marzo 1999, i minori compresi tra il 14° e il 18° anno di età non possono esercitare la pesca con i permessi rilasciati ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 50/86 bensì devono necessariamente essere in Possesso della licenza di pesca da concedersi come stabilito dall'art. 10 - 1° comma - della L. R. n. 19/98, con la riduzione dell'ottanta per cento della tassa di concessione regionale.

Art. 48

Istituzione commissione tecnica provinciale per la pesca

1. Al fine dell'esame di problemi riguardanti l'attività di pesca in ambito provinciale, il Presidente della Provincia istituisce, ai sensi del quinto comma dell'art. 3 della Legge Regionale 28 Aprile 1998, n. 19 una Commissione Tecnica Provinciale per la Pesca, a carattere consultivo.

Art. 49

Deroghe

1. Il Presidente della Provincia, per soli casi di iniziative di solidarietà di rilevante valenza sociale, consente a titolari di licenza di pesca di tipo "A" "B" "C" e della autorizzazione di pesca di cui all'art. 10 della Legge Regionale 28 Aprile 1998, n. 19 il rilascio di autorizzazioni temporanee di pesca con l'utilizzo di attrezzi anche diversi da quelli consentiti per i vari tipi di licenza e/o autorizzazione di cui i pescatori richiedenti sono titolari.

2. Le autorizzazioni di cui al primo comma sono rilasciate dal Dirigente responsabile del servizio.

Art. 50

Rinvio a norme di legge e regolamenti

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento vigono le norme contenute nella Legge Regionale 28 Aprile 1998, n.19 ed in altre disposizioni vigenti in materia di pesca.

TITOLO X SANZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 51

Sanzioni

1. Le infrazioni al presente regolamento saranno punite, in quanto applicabili, ai sensi dell'art. 33 della Legge Regionale 28 Aprile 1998, n. 19.

TITOLO XI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 52

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, emanato ai sensi dell'art. 4 della Legge Regionale 28 Aprile 1998, n. 19, entra in vigore dal giorno successivo alla avvenuta esecutività del relativo provvedimento del Consiglio Provinciale che lo approva e dopo la successiva pubblicazione per 15 giorni all'Albo Pretorio della Provincia.

2. Il presente regolamento sostituisce a tutti gli effetti il regolamento regionale 20 Luglio 1989, n. 3.

TITOLO XII
NOTE INFORMATIVE

Accesso agli argini.

L'accesso agli argini per l'esercizio della pesca è disciplinato dall'art. 19 della Legge Regionale 28 Aprile 1998, n. 19 il quale recita: "E' sempre consentito l'accesso ed il passaggio alle acque pubbliche per l'esercizio della pesca e per le attività ad essa connesse, purché non arrechi danno alle colture agricole in atto ed alle attività di acquacoltura".
Il problema dell'accesso agli argini dei corsi d'acqua consorziali, tenuto conto anche della disciplina sulla polizia idraulica di cui a R.D.L. 8 Maggio 1904, n. 368, sarà oggetto di opportuni accordi tra Amministrazione Provinciale e Consorzi di Bonifica operanti nel territorio provinciale.

Confine tra acque demaniali marittime interne ed acque di mare.

Premesso che, alla data di approvazione del presente regolamento, per l'esercizio della pesca diettantistico-sportiva e di professione nelle acque marittime interne della Provincia è necessario il possesso della licenza di pesca rilasciata dalle competenti autorità mentre non è previsto il possesso di alcuna licenza per l'esercizio della pesca diettantistico-sportiva in mare, si pubblica l'elaborato tecnico nel quale viene evidenziato, sempre alla data di approvazione del presente regolamento, il confine tra acque marittime interne e acque di mare